

Costituzione

approvata dagli aventi diritto di voto il 10 giugno 2018

Gesù Cristo dice:
«Voi siete il sale della terra.»
(Mt. 5, 13)

I. Basi

Art. 1

¹ La Chiesa evangelica riformata grigionese riunisce tutte le persone che appartengono a una delle sue Comunità.

**Norme
fondamentali**

² Si fonda su Dio e sull'Evangelo di Gesù Cristo con la sua forza liberatoria e di guida. È nata dalla Riforma e si rinnova sempre dal dialogo vitale con la Parola di Dio nella Bibbia e con la società.

Art. 2

¹ La Chiesa evangelica riformata grigionese porta il messaggio biblico ai giorni nostri. Si occupa delle preoccupazioni e delle domande delle persone e le accompagna nella ricerca di significato e orientamento.

Compito

² Attua questo compito quale comunità di preghiera, celebrativa, di apprendimento ed educativa, pastorale, diaconale, missionaria e profetica. Celebra in particolare i culti e i due sacramenti del battesimo e della Santa Cena. Si mostra solidale con tutte le persone meno fortunate e sofferenti. Si impegna a favore di giustizia, pace e salvaguardia del Creato.

³ Provvede affinché le persone – indipendentemente da provenienza, sesso, età, capacità, salute, lingua, cultura o forma di vita – possano contribuire con le loro doti ed esperienze alla vita ecclesiastica.

Art. 3

Relazioni

¹ Insieme ad altre chiese e comunità religiose, la Chiesa evangelica riformata grigionese testimonia l'unità fondata in Gesù Cristo. Rafforza questa unità nella preghiera, nel colloquio e con azioni e celebrazioni congiunte.

² È membro della Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera ed è dunque legata alla Comunione mondiale di chiese riformate. Intrattiene relazioni con altre Chiese e istituzioni a livello cantonale, nazionale e internazionale.

³ Sostiene opere diaconali e sociali in Svizzera e all'estero come pure missioni e aiuto allo sviluppo.

⁴ Promuove il dialogo con comunità religiose non cristiane.

Art. 4

Forma giuridica

¹ La Chiesa evangelica riformata grigionese e le sue Comunità sono corporazioni di diritto pubblico.

² Adempiono i loro compiti autonomamente nel quadro della legislazione della Chiesa cantonale e dello Stato.

Art. 5

Appartenenza

¹ Considerata membro della Chiesa evangelica riformata cantonale ogni persona domiciliata nel Cantone dei Grigioni:

- a) la cui appartenenza è dichiarata dai genitori alla nascita o è dichiarata entro il compimento dei 16 anni;
- b) che si trasferisce nel Cantone quale membro di una Chiesa evangelica;
- c) che dichiara la sua adesione al Concistoro.

² Un chiaro segno di appartenenza è in particolare il battesimo.

³ Ogni membro appartiene alla Comunità competente per il suo domicilio. La legge disciplina le eccezioni.

⁴ L'uscita dalla Comunità e dalla Chiesa cantonale avviene mediante comunicazione scritta al Concistoro.

II. Comunità ecclesiastiche

A. COMPITO E NUMERO

Art. 6

¹ La Comunità è il supporto della vita ecclesiastica e provvede alla relativa offerta. **Compito**

² È responsabile per la predicazione dell'Evangelo attraverso culti, formazione, accompagnamento spirituale, diaconia e creazione di servizi comunitari.

Art. 7

¹ Il numero delle Comunità è garantito nel quadro della Costituzione. Modifiche del numero o dell'entità si orientano alla presente Costituzione. **Numero**

² L'aggregazione e la costituzione di nuove Comunità richiedono l'approvazione del Gran Consiglio Evangelico. La regione ecclesiastica deve essere sentita preventivamente.

³ Il Gran Consiglio Evangelico può decidere l'aggregazione di più Comunità se una di esse ha persistente difficoltà a occupare i propri organi o ad adempiere i propri compiti.

⁴ L'ordinamento della Comunità può prevedere la suddivisione della Comunità in circoli ecclesiastici. Esso ne determina compiti e organizzazione.

B. ORGANIZZAZIONE

Art. 8

Organi e uffici Gli organi e gli uffici della Comunità sono:

1. la totalità degli aventi diritto di voto;
2. il Concistoro;
3. l'ufficio parrocchiale;
4. l'ufficio di revisione.

Art. 9

**Conduzione
comune della
Comunità**

¹ Tutti i membri della Comunità contribuiscono congiuntamente in base alle proprie possibilità, doti e formazione alla vita in seno alla Chiesa.

² I membri del Concistoro e dell'ufficio parrocchiale provvedono alla creazione di servizi comunitari e conducono la Comunità congiuntamente.

³ La collaborazione e le competenze decisionali come pure la responsabilità vengono stabilite nel quadro dell'ordinamento ecclesiastico.

1. Totalità degli aventi diritto di voto

Art. 10

Composizione

¹ Hanno diritto di voto e di elezione tutti i membri, indipendentemente dalla loro nazionalità, che hanno compiuto 16 anni.

² L'eleggibilità ha inizio con il compimento dei 18 anni.

Art. 11

**Assemblea
della
Comunità
a) Compe-
tenza**

¹ L'assemblea della Comunità è competente per:

1. emanazione e modifica dell'ordinamento della Comunità;
2. emanazione, modifica e abrogazione delle leggi;
3. nomina e destituzione del / della presidente e degli altri membri del Concistoro come pure di eventuali supplenti;

4. nomina dell'ufficio di revisione;
5. nomina dei / delle delegati/e nell'assemblea regionale della regione ecclesiastica;
6. nomina e destituzione di pastori e pastore;
7. approvazione del resoconto del Concistoro e dell'ufficio parrocchiale;
8. approvazione del conto annuale;
9. determinazione del tasso fiscale per le imposte della Comunità e approvazione del preventivo;
10. decisione in merito a uscite che superano il preventivo dell'anno in corso se l'assemblea della Comunità non attribuisce tale competenza ad altri organi;
11. decisione in merito a iniziative popolari;
12. decisione in merito all'appartenenza a una regione ecclesiastica;
13. decisione in merito all'aggregazione con altre Comunità;
14. proposte a destinazione della regione ecclesiastica o del Consiglio ecclesiastico;
15. altri compiti attribuiti dall'ordinamento della Comunità o da leggi della Chiesa cantonale.

² L'ordinamento della Comunità può prevedere che determinate decisioni di competenza dell'assemblea della Comunità vengano prese con votazione alle urne o siano sottoposte a referendum facoltativo. Esso disciplina il periodo di carica del Concistoro, dell'ufficio di revisione e dei / delle delegati/e nell'assemblea regionale delle regioni ecclesiastiche.

³ Dove le condizioni lo giustificano, l'ordinamento della Comunità può attribuire determinate competenze

- a) a un consiglio della Comunità e sottoporle a referendum obbligatorio o facoltativo;
- b) all'assemblea nei circoli ecclesiastici per la decisione o la delibera.

Art. 12**b) Convocazione**

¹ Le assemblee delle Comunità si tengono quando le questioni lo richiedono, tuttavia almeno due volte all'anno.

² Il Concistoro è responsabile per la convocazione e lo svolgimento.

³ L'assemblea della Comunità deve essere convocata entro tre mesi se almeno il cinque per cento degli aventi diritto di voto lo richiede per iscritto con indicazione dell'oggetto in discussione.

Art. 13**c) Diritto d'informazione**

¹ Durante l'assemblea ogni membro avente diritto di voto può richiedere informazioni in merito a una questione della Comunità.

² L'informazione deve essere fornita al più tardi in occasione della assemblea successiva della Comunità.

³ Il rilascio dell'informazione può essere rinviato od omesso se vi si oppongono importanti interessi della Comunità o di terzi.

Art. 14**d) Diritto di poposta**

¹ In occasione di un'assemblea della Comunità, ogni membro avente diritto di voto può presentare una proposta relativa a un oggetto che non figura all'ordine del giorno.

² Se una simile proposta viene dichiarata rilevante, il Concistoro deve presentare rapporto ed eventualmente una proposta, di regola in occasione della assemblea successiva della Comunità.

Art. 15**Iniziativa popolare**

¹ Con un'iniziativa popolare gli aventi diritto di voto possono chiedere di occuparsi di una questione che rientra nelle competenze dell'assemblea della Comunità. L'ordinamento della Comunità determina il numero minimo di membri aventi diritto di voto necessario per la presentazione di un'iniziativa popolare. L'iniziativa può essere presentata sotto forma di proposta generica o di progetto elaborato.

² Il Concistoro può dichiarare nulle le iniziative non conformi al diritto.

³ Entro nove mesi, il Concistoro sottopone in votazione all'assemblea della Comunità un'iniziativa riuscita insieme alla propria presa di posizione ed eventualmente a un controprogetto.

2. Concistoro

Art. 16

¹ Il Concistoro è composto da almeno cinque membri. Nelle Comunità con meno di 300 membri può essere composto da almeno tre membri e da almeno un/a supplente. **Composizione**

² Prende e difende le proprie decisioni come autorità collegiale.

³ L'ufficio parrocchiale è rappresentato con voto consultivo. La legge disciplina le eccezioni.

Art. 17

¹ Il Concistoro è l'organo esecutivo della Comunità. Esso promuove la vita ecclesiastica nel comune. È responsabile per tutte le questioni per le quali non è competente un'altra autorità in base a disposizioni particolari. **Competenza**

² È competente in particolare per:

1. esecuzione degli atti legislativi e delle decisioni della Comunità;
2. emanazione di disposizioni esecutive come pure del suo regolamento organico;
3. preparazione degli affari e convocazione dell'assemblea della Comunità;
4. preparazione della nomina di pastori o pastore;
5. assunzione e licenziamento di altri/e collaboratori/trici;
6. regolamentazione dei rapporti d'impiego nel quadro delle prescrizioni della Chiesa cantonale;

7. promozione della creazione di servizi comunitari e approvazione di offerte, manifestazioni e progetti ecclesiastici;
8. responsabilità per l'insegnamento religioso nella scuola popolare;
9. predisposizione delle collette, se non sono state ordinate dalla Chiesa cantonale;
10. direzione e sostegno dei / delle collaboratori/trici nominati/e, assunti/e e volontari/e;
11. responsabilità per la gestione finanziaria e per il patrimonio comunitario;
12. collaborazione all'esecuzione di atti legislativi e decisioni della Chiesa cantonale;
13. rappresentanza della Comunità di fronte a terzi;
14. garanzia del flusso di informazioni tra Comunità e regione ecclesiastica;
15. proposte a destinazione della regione ecclesiastica o del Consiglio ecclesiastico.

Art. 18

Convocazione Il Concistoro si riunisce regolarmente su invito del presidente. Una riunione deve essere indetta anche su richiesta della maggioranza dei membri.

3. Ufficio parrocchiale

Art. 19

Composizione e mandato

¹ L'ufficio parrocchiale è composto dai pastori o pastore nominati/e e dagli / dalle incaricati/e provvisori/e assunti/e.

² Essi esercitano il loro ufficio al servizio della Comunità e adempiono il loro compito di predicazione, formazione, assistenza spirituale, diaconia e creazione di servizi comunitari in base alla presente Costituzione e nei limiti delle disposizioni di legge.

³ Se necessario, essi si suddividono il mandato con collaboratori/trici socio-diaconali come pure con altri/e collaboratori/trici in base alle relative formazioni, possibilità e doti.

Art. 20

¹ Può esercitare la funzione di pastore o pastora solo chi è membro del Sinodo.

**Pastori o
pastore**

² I teologi e le teologhe che non sono membri del Sinodo possono svolgere funzioni pastorali come incaricati/e provvisori/e con autorizzazione del Decanato.

³ Il diritto della Chiesa cantonale disciplina i dettagli relativi all'ordinamento e all'assunzione nel servizio ecclesiastico.

4. Ufficio di revisione

Art. 21

¹ L'ufficio di revisione è composto da almeno due membri.

Composizione

² L'ufficio di revisione verifica l'intera contabilità della Comunità, riferisce ogni anno al Concistoro e all'assemblea e presenta la proposta di scarico. Può ricorrere all'aiuto di un servizio specializzato esterno.

³ Gli organi e i /le collaboratori/trici della Comunità sono tenuti a fornire all'ufficio di revisione informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti. Sono fatte salve le disposizioni relative al segreto d'ufficio o professionale e alla relativa liberazione.

⁴ In sostituzione di un ufficio di revisione, l'ordinamento della Comunità può prevedere una commissione della gestione e attribuirle questo e altri compiti.

5. Altri/e collaboratori/trici

Art. 22

Collabora- tori/trici socio-diacono- nali

¹ Possono essere assunte come collaboratori o collaboratrici socio-diaconali solo le persone per le quali il Consiglio ha proceduto alla verifica e alla conferma della possibilità di impiego.

² Esse ricevono l'ordinamento per il servizio diaconale se lavorano da almeno un anno per la Chiesa cantonale e se non hanno ancora ricevuto l'ordinamento.

³ Il diritto della Chiesa cantonale disciplina i dettagli relativi all'ordinamento e all'assunzione nel servizio ecclesiastico.

Art. 23

Altri/e colla- boratori/trici

¹ Altri/e collaboratori/trici vengono assunti/e oppure impiegati/e come volontari/e. Essi / Esse dispongono dell'idoneità personale e specialistica necessaria per il loro lavoro.

² Il diritto della Chiesa cantonale può prevedere condizioni di assunzione per singole funzioni. Esso disciplina l'assunzione nel servizio ecclesiastico.

III. Regioni ecclesiastiche

Art. 24

Numero e or- ganizzazione

¹ Le Comunità si riuniscono in regioni ecclesiastiche. Le regioni ecclesiastiche vanno delimitate in modo che siano in grado di assolvere i loro compiti in maniera opportuna. Ogni Comunità appartiene a una regione ecclesiastica.

² Le regioni ecclesiastiche si costituiscono autonomamente e disciplinano la loro organizzazione negli statuti. Gli organi della regione ecclesiastica sono in particolare l'assemblea regionale, il Concistoro regionale e l'ufficio di revisione.

³ Gli statuti e le relative modifiche come pure i cambiamenti del numero devono essere approvati dal Consiglio ecclesiastico.

Art. 25

¹ La regione ecclesiastica è l'anello di congiunzione tra le Comunità e la Chiesa cantonale. Serve alla collaborazione tra le Comunità ed è l'organo di consultazione per il Consiglio ecclesiastico e il Gran Consiglio Evangelico.

Compito

² L'assemblea regionale coordina i compiti regionali che esulano dalle possibilità di singole Comunità.

Art. 26

¹ L'organo supremo della regione ecclesiastica è l'assemblea regionale, composta dai / dalle delegati/e delle Comunità e dai membri del Gran Consiglio Evangelico residenti nella regione ecclesiastica.

Composizione

² Ogni Comunità delega almeno un membro del Concistoro e dell'ufficio parrocchiale. Lo statuto della regione ecclesiastica disciplina il numero di delegati/e delle Comunità.

³ Lo statuto può prevedere che altre persone partecipino all'assemblea con voto consultivo.

Art. 27

La regione ecclesiastica è competente per:

Competenza

1. emanazione e modifica dello statuto;
2. scambio tra le Comunità;
3. discussione di problematiche regionali;
4. pianificazione e organizzazione dei servizi ecclesiastici e della supplenza in seno alla regione ecclesiastica su riserva dei diritti delle Comunità;
5. lancio e promozione di progetti a favore della collaborazione nella regione;

6. adempimento dei compiti che le vengono affidati dalle Comunità;
7. sostegno delle Comunità nel perfezionamento professionale dei / delle collaboratori/trici volontari/e;
8. nomina dei /delle deputati/e della regione ecclesiastica nel Gran Consiglio Evangelico;
9. discussione preliminare e consultazione degli atti normativi che devono essere decretati dal Gran Consiglio Evangelico;
10. discussione di tutte le questioni che il Consiglio ecclesiastico sottopone alle regioni ecclesiastiche;
11. proposte, suggerimenti e domande a destinazione del Consiglio ecclesiastico;
12. collaborazione nell'attuazione delle decisioni del Gran Consiglio Evangelico;
13. primo punto di riferimento per la mediazione in caso di conflitti all'interno delle Comunità o tra le Comunità appartenenti alla regione;
14. investitura nelle Comunità di persone appartenenti al Sinodo;
15. raccomandazione, vigilanza e accompagnamento di predicatori/trici laici/che;
16. adozione del referendum facoltativo in conformità del diritto della Chiesa cantonale.

IV. Organi della Chiesa evangelica riformata grigionese

A. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28

Compito

¹ La Chiesa cantonale rappresenta gli interessi di tutti i suoi membri, delle Comunità e delle regioni ecclesiastiche verso l'esterno e verso l'interno. Essa promuove l'azione congiunta e sostiene Comunità e regioni ecclesiastiche nei compiti che esulano dalle loro possibilità.

² Gli organi della Chiesa cantonale curano e rafforzano la varietà linguistica e culturale nella loro sfera di attività. Essi provvedono in particolare affinché vengano considerate le tre lingue cantonali.

Art. 29

Sono organi della Chiesa cantonale:

Organi

1. la totalità degli aventi diritto di voto;
2. il Gran Consiglio Evangelico;
3. il Sinodo;
4. il Consiglio ecclesiastico;
5. la Commissione di ricorso.

B. TOTALITÀ DEGLI AVENTI DIRITTO DI VOTO

Art. 30

¹ Hanno diritto di voto e di elezione tutti i membri, indipendentemente dalla loro nazionalità, che hanno compiuto 16 anni.

Composizione

² L'eleggibilità ha inizio con il compimento dei 18 anni.

Art. 31

¹ Sottostanno a votazione popolare:

Referendum

1. l'emanazione e la modifica della Costituzione;
2. le iniziative popolari che il Gran Consiglio Evangelico respinge o alle quali oppone un controprogetto;
3. i decreti che il Gran Consiglio Evangelico sottopone a votazione.

² Se 400 aventi diritto di voto o tre regioni ecclesiastiche lo richiedono entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale, sottostanno a votazione popolare:

1. l'emanazione, la modifica e l'abrogazione di leggi;

2. i decreti del Gran Consiglio Evangelico che implicano nuove spese una tantum pari a oltre 500 000 franchi o nuove spese ricorrenti pari a oltre 250 000 franchi.

Art. 32

**Iniziativa popolare;
a) Oggetto, forma e validità**

¹ Con un'iniziativa presentata sotto forma di proposta generica o di progetto elaborato, 800 aventi diritto di voto possono chiedere:

1. la revisione della Costituzione ecclesiastica;
2. l'emanazione, la revisione o l'abrogazione di una legge.

² Un'iniziativa popolare è nulla in tutto o in parte se non salvaguarda l'unità della forma o della materia, se è in contrapposizione al diritto di rango superiore o se è inattuabile.

³ Il Gran Consiglio Evangelico decide in merito alla nullità su proposta del Consiglio ecclesiastico. Questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Commissione di ricorso.

Art. 33

b) Procedura

¹ Le liste delle firme devono essere inoltrate in blocco al più tardi un anno dopo la pubblicazione ufficiale del testo dell'iniziativa.

² Un'iniziativa popolare o un progetto elaborato in virtù di una proposta generica devono essere sottoposti a votazione popolare o al referendum facoltativo entro 24 mesi dal loro inoltro.

³ Il Gran Consiglio Evangelico può presentare un controprogetto a ogni iniziativa. L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente.

C. GRAN CONSIGLIO EVANGELICO

Art. 34

In veste di legislatore, il Gran Consiglio Evangelico è l'organo supremo della Chiesa cantonale su riserva delle competenze della totalità degli aventi diritto di voto. **Compito**

Art. 35

¹ Il Gran Consiglio Evangelico è composto da: **Composizione**

1. deputati/e del Gran Consiglio appartenenti alla Chiesa evangelica riformata cantonale che si impegnano esplicitamente a collaborare nel Gran Consiglio Evangelico. Il regolamento organico disciplina la rappresentanza dei supplenti e delle supplenti;
2. 60 delegati/e nominati/e dalle regioni ecclesiastiche e provenienti dal loro territorio. Ogni regione ecclesiastica ha diritto ad almeno due delegati/e. I mandati rimanenti vengono distribuiti nelle regioni ecclesiastiche in rapporto al numero di membri.

² I membri del Consiglio ecclesiastico partecipano alle sedute del Gran Consiglio Evangelico con voto consultivo.

Art. 36

¹ Il periodo di carica si orienta a quello del Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni. **Costituzione**

² Il Gran Consiglio Evangelico nomina un presidente o una presidente e due vicepresidenti per un periodo di carica di due anni.

Art. 37

Il Gran Consiglio Evangelico è competente per: **Competenza**

1. discussione preliminare e approvazione di tutti i progetti che sottostanno a votazione popolare;

2. emanazione di importanti disposizioni nella forma della legge;
3. emanazione del proprio regolamento organico;
4. decisioni in merito a collaborazioni vincolanti con altre Chiese e organizzazioni;
5. vigilanza sul Consiglio ecclesiastico e sulla Commissione di ricorso, come pure alta vigilanza sull'amministrazione della Chiesa cantonale e sulle fondazioni ecclesiastiche;
6. approvazione del preventivo e determinazione del tasso fiscale;
7. approvazione del resoconto e del conto annuale;
8. ordine di collette della Chiesa cantonale;
9. nomina di quattro membri del Consiglio ecclesiastico che non fanno parte del Sinodo;
10. nomina del / della presidente e del / della vicepresidente del Consiglio ecclesiastico;
11. nomina di tre membri e di un/a supplente della Commissione di ricorso;
12. nomina della Commissione della gestione e delle commissioni preparatorie;
13. altri compiti attribuitigli dal diritto della Chiesa cantonale.

D. SINODO

Art. 38

Compito

Il Sinodo assume compiti religiosi della Chiesa cantonale e la sostiene con competenza teologica e responsabilità nell'adempimento del suo mandato conformemente agli articoli 1 e 2. Promuove il dialogo relativo alla predicazione con parole e sacramenti e osserva e sviluppa la liturgia. Cura uno scambio collegiale tra i pastori e le pastore.

Art. 39

¹ Il Sinodo è composto dai pastori e dalle pastore evangelici/che accolti/e dopo il loro ordinamento, assunti/e da una Comunità o dalla Chiesa cantonale o pensionati/e come tali e domiciliati/e nel Cantone. Il regolamento organico può prevedere altri membri. **Composizione**

² Il Sinodo si costituisce da sé.

³ Di regola i membri del Consiglio ecclesiastico partecipano alle sedute con voto consultivo.

Art. 40

Il Sinodo si riunisce di regola una volta all'anno. Esso fissa di volta in volta nell'anno precedente il luogo della seduta ordinaria. **Seduta**

Art. 41

Il Sinodo è competente per:

- Competenza**
1. nomina del decano o della decana, dei / delle due vicedecani/e come pure degli altri membri del Decanato;
 2. nomina di due membri del Consiglio ecclesiastico;
 3. nomina di due membri e di un/a supplente della Commissione di ricorso;
 4. ordinamento quale Verbi Divini Minister / Verbi Divini Ministra (ministro/a della Parola di Dio);
 5. accoglimento nel Sinodo di pastori e pastore che hanno ricevuto l'ordinamento in considerazione del diritto di rango superiore;
 6. alta vigilanza sull'attività ufficiale dei pastori e delle pastore e decisione in merito all'esclusione dal Sinodo;
 7. discussione di questioni sociali ed ecclesiastiche dal punto di vista teologico;
 8. emanazione del proprio regolamento organico;
 9. delibera su disegni di legge;

10. responsabilità per liturgia, innari, programmi didattici e libri di testo per l'insegnamento religioso;
11. emanazione di direttive per l'etica professionale e di linee guida;
12. presentazione di richieste, suggerimenti e domande a destinazione del Consiglio ecclesiastico o del Gran Consiglio Evangelico;
13. decisione in merito a prese di posizione pubbliche;
14. altri compiti attribuitigli dal diritto della Chiesa cantonale o dal Consiglio ecclesiastico.

Art. 42

Decanato

¹ Il Decanato è composto dal decano o dalla decana, da due vicedecani/e e da altri membri in ragione del regolamento organico del Sinodo. È presieduto dal decano o dalla decana.

² Il periodo di carica è di quattro anni. Il regolamento organico del Sinodo disciplina la rieleggibilità.

³ Al Decanato competono in particolare:

1. direzione del Sinodo;
2. esecuzione delle decisioni del Sinodo;
3. rappresentanza del Sinodo all'interno della Chiesa cantonale e di fronte a terzi;
4. rilascio del permesso per funzioni pastorali a persone non appartenenti al Sinodo;
5. mediazione in caso di conflitti che non hanno potuto essere risolti in seno alla regione ecclesiastica;
6. ricevimento di ricorsi di vigilanza nei confronti di membri del Sinodo, esame ed eventuale trasmissione al Consiglio ecclesiastico (in caso di violazioni agli obblighi di servizio);
7. decisione in merito a provvedimenti di vigilanza in caso di violazioni dei doveri professionali, per quanto non sia competente il Sinodo.

Art. 43

¹ I membri del Sinodo e gli / le incaricati/e provvisori/e si incontrano nelle regioni ecclesiastiche in occasione di Conferenze pastorali. Possono essere invitati/e anche i / le collaboratori/trici socio-diaconali.

**Conferenza
pastorale**

² La Conferenza pastorale regionale si costituisce da sé. Provvede al perfezionamento specialistico, allo scambio collegiale e alla discussione di temi attribuiti dal Decanato. L'organizzazione spetta alla presidenza.

E. CONSIGLIO ECCLESIASTICO**Art. 44**

¹ Il Consiglio ecclesiastico è l'autorità direttiva ed esecutiva della Chiesa cantonale su riserva delle competenze del Gran Consiglio Evangelico.

Compito

² Prende e difende le proprie decisioni come autorità collegiale.

Art. 45

¹ Il Consiglio ecclesiastico è composto da sette membri nominati dal Gran Consiglio Evangelico o dal Sinodo. Il decano o la decana è membro d'ufficio del Consiglio ecclesiastico.

Composizione

² Il periodo di carica è di quattro anni.

³ I membri possono appartenere al Consiglio ecclesiastico per al massimo dodici anni. Per il decano o la decana vale la regolamentazione relativa al periodo di carica e alla rieleggibilità del Decanato. Se un membro del Consiglio ecclesiastico viene nominato presidente, la durata massima della carica è complessivamente di 16 anni.

Art. 46

¹ Il Consiglio ecclesiastico esercita la propria attività in base a dicasteri; ogni membro del Consiglio ecclesiastico è a capo di un dicastero.

Dicasteri

² I settori di competenza dei dicasteri vengono stabiliti dal Consiglio ecclesiastico; esso assegna a ogni membro la direzione di un dicastero.

³ In veste di direttori/trici dei dicasteri, i membri del Consiglio ecclesiastico sottostanno al Consiglio ecclesiastico quale autorità complessiva.

Art. 47

Competenza

¹ Il Consiglio ecclesiastico è competente per:

1. esecuzione di tutti gli atti normativi della Chiesa cantonale, per quanto non siano competenti altri organi;
2. emanazione di disposizioni esecutive e di disposizioni di minore importanza in forma di ordinanza;
3. emanazione del proprio regolamento organico;
4. rappresentanza della Chiesa cantonale di fronte a terzi;
5. osservazione degli sviluppi sociali ed ecclesiastici e formulazione di obiettivi per l'azione della Chiesa cantonale;
6. preparazione delle pratiche del Gran Consiglio Evangelico;
7. promozione e sostegno delle Comunità nella creazione di servizi comunitari e nello sviluppo della Comunità;
8. vigilanza sulle Comunità e sulle regioni ecclesiastiche;
9. vigilanza sulle fondazioni ecclesiastiche;
10. conferma della nomina di pastori e pastore e approvazione del contratto di lavoro;
11. approvazione di contratti di assunzione di altri/e collaboratori/trici;
12. cura dei rapporti con Comunità e regioni ecclesiastiche;
13. ordine di visite;
14. nomina e assunzione dei / delle collaboratori/trici della Chiesa cantonale;
15. nomina di commissioni della Chiesa cantonale e dei relativi membri;
16. responsabilità per la gestione finanziaria;
17. organizzazione e svolgimento di un'efficace attività di pubbliche relazioni.

² Rientrano tra le sue competenze tutti i compiti per i quali non è espressamente competente un altro organo.

Art. 48

¹ La vigilanza sulle Comunità e sulle regioni ecclesiastiche si limita al controllo normativo per quanto la legge non disponga altrimenti.

Competenze di vigilanza

² In caso di cattiva gestione, mancata osservanza di provvedimenti disposti o altri gravi fatti, il Consiglio ecclesiastico può ordinare nuove elezioni o adottare altre misure adeguate.

³ Per garantire la capacità di agire delle Comunità è possibile nominare un curatore o una curatrice.

⁴ Il Consiglio ecclesiastico può sospendere o destituire membri dell'autorità e pastori o pastore a causa di gravi violazioni di obblighi di servizio.

⁵ La legge disciplina gli ulteriori dettagli.

F. COMMISSIONE DI RICORSO

Art. 49

La Commissione di ricorso giudica ricorsi e azioni amministrative contro decisioni e atti legislativi di Comunità, regioni ecclesiastiche e organi della Chiesa cantonale.

Compiti

Art. 50

¹ La Commissione di ricorso è composta da cinque membri e due supplenti nominati/e dal Gran Consiglio Evangelico o dal Sinodo.

Composizione

² Il periodo di carica è di quattro anni. I membri della Commissione di ricorso sono rieleggibili.

³ La Commissione di ricorso si costituisce da sé.

Art. 51**Procedura**

¹ Possono essere fatte valere mediante ricorso:

1. violazioni del diritto della Chiesa cantonale;
2. violazioni di disposizioni cantonali di diritto pubblico di natura ecclesiastica;
3. violazioni di garanzie costituzionali democratiche e dello stato di diritto, nonché di diritti costituzionali.

² Le decisioni della Commissione di ricorso possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in conformità al diritto cantonale.

G. COLLEGIO DIACONALE E ALTRE ASSOCIAZIONI**Art. 52****Collegio diaconale**

¹ Il collegio diaconale è composto dai / dalle collaboratori/trici socio-diaconali che lavorano nella Chiesa cantonale. Può determinare altri membri su richiesta della presidenza.

² I membri del Consiglio ecclesiastico possono partecipare alle sedute con voto consultivo.

³ I compiti del collegio diaconale consistono nello scambio tra i suoi membri, nel loro perfezionamento professionale come pure in altri compiti attribuiti dal diritto della Chiesa cantonale o dal Consiglio ecclesiastico.

Art. 53**Associazioni professionali**

¹ La Chiesa evangelica riformata cantonale può sostenere associazioni in cui si riuniscono i / le propri/e collaboratori/trici in particolare a fini di scambio e perfezionamento professionale.

² Se un progetto interessa direttamente i suoi membri, le associazioni professionali vengono sentite previamente dal Consiglio ecclesiastico.

V. Disposizioni comuni

Art. 54

¹ Le autorità e le commissioni ecclesiastiche sono in numero legale se è presente la maggioranza dei membri. La presente disposizione non vale per assemblee delle Comunità e votazioni alle urne.

**Numero
legale**

² Sono fatte salve regolamentazioni particolari del diritto della Chiesa cantonale.

Art. 55

¹ Ad eccezione di Sinodo e Gran Consiglio Evangelico, non possono essere contemporaneamente membri della stessa autorità o commissione:

Incompatibilità

1. coniugi;
2. partner registrati/e;
3. persone in una convivenza di fatto;
4. parenti e affini fino al secondo grado.

² La stessa incompatibilità sussiste anche tra l'ufficio di revisione e il Concistoro, rispettivamente tra la Commissione della gestione e il Consiglio ecclesiastico.

³ Nessuno può essere contemporaneamente membro del Gran Consiglio Evangelico, del Consiglio ecclesiastico o della Commissione di ricorso.

Art. 56

¹ I membri di autorità e commissioni ecclesiastiche devono ricusarsi in caso di discussioni di pratiche a cui essi stessi o una persona per la quale sussiste un'incompatibilità ai sensi dell'articolo 55 hanno un interesse personale diretto.

Ricusa

² In caso di atti legislativi ed elezioni non vi è un obbligo di ricusa.

Art. 57**Obbligo del segreto**

¹ I membri di autorità e commissioni ecclesiastiche, pastori o pastore, collaboratori/trici socio-diaconali così come gli / le altri/e dipendenti ecclesiastici/che e i / le collaboratori/trici volontari/e sono assoggettati/e all'obbligo del segreto.

² La legge disciplina le eccezioni e la liberazione dall'obbligo del segreto.

Art. 58**Verbale**

¹ In merito alle sedute delle autorità e commissioni ecclesiastiche devono essere redatti dei verbali dai quali risultino almeno gli estremi delle decisioni e i risultati delle nomine.

² I verbali delle assemblee delle Comunità e delle sedute pubbliche del Gran Consiglio Evangelico possono essere presi in visione da tutti gli aventi diritto di voto. Il diritto della Chiesa cantonale disciplina la presa in visione dei verbali delle altre autorità e commissioni ecclesiastiche.

³ Al diritto di presa in visione dei verbali può essere dato seguito mediante rilascio di un estratto.

Art. 59**Diritto sussidiario**

Nei casi in cui la presente Costituzione non contiene disposizioni particolari per quanto la Chiesa cantonale e le Comunità non abbiano emanato una legislazione esecutiva, le disposizioni del diritto cantonale valgono per analogia quale diritto della Chiesa evangelica riformata grigionese.

VI. Ordinamento finanziario

Art. 60**Principi**

¹ Le Comunità e la Chiesa cantonale gestiscono il proprio patrimonio e tengono la contabilità. La gestione finanziaria avviene secondo i principi di legalità, equilibrio ed efficacia.

² Esse fissano il loro tasso fiscale in modo tale che con un impiego prudente dei mezzi si ottenga una gestione finanziaria equilibrata a medio termine.

³ La legge disciplina i dettagli.

Art. 61

¹ Le Comunità si finanziano in particolare attraverso:

1. gettiti fiscali;
2. redditi patrimoniali;
3. donazioni, legati e contributi di terzi;
4. sussidi dalla perequazione finanziaria;
5. sussidi della Chiesa cantonale.

**Raccolta di
fondi**

² La Chiesa cantonale si finanzia in particolare attraverso:

1. gettiti fiscali;
2. redditi patrimoniali;
3. donazioni, legati e contributi di terzi;
4. quota all'imposta di culto;
5. sussidi del Cantone e di altre corporazioni e istituzioni.

³ Le Comunità e la Chiesa cantonale riscuotono delle imposte in conformità al diritto cantonale.

Art. 62

¹ Con la perequazione finanziaria, la Chiesa cantonale crea il presupposto affinché le Comunità possano adempiere i propri compiti.

**Perequazione
finanziaria**

² Il suo finanziamento avviene attraverso i gettiti fiscali.

³ La legge disciplina i dettagli.

VII. Disposizioni finali

Art. 63

Entrata in vigore

¹ La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 2019.

² A questa data viene abrogata la Costituzione della Chiesa evangelica riformata del Cantone dei Grigioni del 26 febbraio 1978.

Art. 64

Validità limitata del diritto previgente

¹ Gli atti normativi decretati da un'autorità non più competente o in una procedura non più ammessa restano in vigore.

² La modifica di questi atti normativi si conforma alla presente Costituzione.

³ Se in base alla presente Costituzione vanno emanate nuove disposizioni di legge o va modificato il diritto vigente, i rispettivi lavori devono avvenire senza indugio.

Art. 65

Disposizioni transitorie

¹ I membri delle autorità e della Commissione di ricorso rimangono in carica fino alla scadenza del periodo di carica secondo il diritto previgente.

² In caso di organi e di membri nominati del Colloquio, su richiesta dell'assemblea del Colloquio il Consiglio ecclesiastico decide se il periodo di carica viene prorogato fino alla sostituzione da parte delle regioni ecclesiastiche, oppure se devono essere svolte nuove elezioni o elezioni suppletive.

Art. 66

Comunità

Le Comunità adeguano i loro ordinamenti alla presente Costituzione entro il 31 dicembre 2021.

Art. 67

Regioni ecclesiastiche

¹ Conformemente alla Costituzione ecclesiastica del 26 febbraio 1978, entro il 31 dicembre 2019 le presidenze dei Colloqui devono presentare

agli organi competenti e alle Comunità delle proposte per la futura organizzazione di una regione ecclesiastica. La Chiesa cantonale aiuta i Colloqui in questo intento.

² Fino alla creazione delle regioni ecclesiastiche ai sensi della presente Costituzione, i Colloqui del diritto precedente adempiono i compiti delle regioni ecclesiastiche.

³ Le regioni ecclesiastiche assumono la propria attività entro il 1° gennaio 2021.

Art. 68

Nel quadro delle loro competenze, il Consiglio ecclesiastico o il Gran Consiglio Evangelico possono adeguare la designazione della Federazione delle chiese evangeliche in Svizzera nell'art. 3 cpv. 2 all'esito della revisione della Costituzione della Federazione.

**Revisione
della Costitu-
zione FCES**